



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  
**LORO SEDI**

e, p.c., al Capo Dipartimento per il sistema educativo  
di istruzione e formazione  
dott.ssa Carmela Palumbo

OGGETTO: Attribuzione dei contratti a tempo determinato al personale di ruolo. Chiarimenti.

Con riferimento alle operazioni di conferimento dei contratti a tempo determinato al personale di ruolo, anche in relazione alle posizioni occupate in GPS, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

**A. Docenti immessi in ruolo con decorrenza dall'a.s. 2026/2027**

Per il personale docente immesso in ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2026/2027, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

In particolare, il comma 3-*quater* del citato articolo disciplina gli effetti dell'accettazione della sede assegnata nell'ambito delle procedure di immissione in ruolo, prevedendo, per i soggetti interessati, l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza. La disposizione configura, dunque, uno specifico impedimento all'attribuzione di incarichi a tempo determinato, senza tuttavia prevedere quale conseguenza la cancellazione dell'interessato dalle relative graduatorie.

In tal senso, anche l'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 10 luglio 2026, n. 136, nel disciplinare gli effetti dell'accettazione della sede per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2026/2027, prevede l'impossibilità di ottenere incarichi a tempo determinato, senza introdurre alcuna previsione di cancellazione dalle GPS.

Ne consegue che, anche qualora il docente sia inserito nelle GPS della medesima classe di concorso sulla quale è intervenuta l'immissione in ruolo, non sussiste un fondamento normativo per disporre la cancellazione all'atto dell'immissione in ruolo.

**B. Docenti immessi in ruolo in anni scolastici precedenti**

Per il personale docente immesso in ruolo anteriormente all'a.s. 2026/2027, occorre fare riferimento alla disciplina contrattuale, nonché all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In particolare, l'articolo 47 del vigente CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, che ha sostituito l'articolo 36 del CCNL 29 novembre 2007, prevede espressamente che *"il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell'ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso"*, purché di durata non inferiore a un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione*  
*Direzione generale per il personale scolastico*  
*Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo*

Il comma 2 stabilisce che all'accettazione dell'incarico consegue l'applicazione della disciplina prevista per il personale assunto a tempo determinato, mentre il comma 3 prevede la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell'incarico. Pertanto, la disposizione contrattuale riconosce espressamente la possibilità per il personale docente di ruolo di accettare incarichi a tempo determinato anche per altra tipologia di posto o altra classe di concorso, senza che ciò determini la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che viene temporaneamente sospeso attraverso l'istituto dell'aspettativa. La disciplina vigente, in continuità con quanto già previsto dall'articolo 36 del CCNL 2007, non contempla la cancellazione dalle GPS quale effetto dell'intervenuta immissione in ruolo.

Tale conclusione non risulta modificata dalla previsione di cui all'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2017 sopra citato, che non contempla la previsione della cancellazione dalle GPS quale effetto del superamento del periodo di formazione e prova. L'ambito applicativo della previsione deve, pertanto, ritenersi circoscritto alle graduatorie espressamente individuate dalla norma.

Inoltre, l'effetto della cancellazione previsto dal citato comma 5 si ricollega puntualmente al momento del superamento del periodo di formazione e prova e alle graduatorie nelle quali il docente risulta inserito a tale data.

La disposizione, pertanto, configura un effetto puntuale e delimitato, destinato a operare esclusivamente nell'ambito delle graduatorie espressamente individuate dalla norma e in relazione al momento in cui si perfeziona il presupposto cui tale effetto è ricollegato. Non può, conseguentemente, attribuirsi alla predetta cancellazione una portata ulteriore o permanente, tale da estenderne gli effetti a graduatorie diverse da quelle previste dalla disposizione ovvero da determinare, per il futuro, l'esclusione del docente dalle GPS.

**In conclusione, alla luce del quadro normativo sopra delineato, la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato non potrà comportare la cancellazione dalle GPS, né per la classe di concorso di titolarità né per eventuali altre posizioni.**

La medesima conclusione è, peraltro, corroborata dalla considerazione che la cancellazione determinerebbe un effetto pregiudizievole non coerente con la disciplina del conferimento delle supplenze, in quanto impedirebbe anche al personale titolare di posto comune di essere destinatario di eventuali incarichi su posto di sostegno mediante lo scorrimento delle graduatorie incrociate nel caso in cui il docente non risulti inserito nella prima o nella seconda fascia delle GPS per il sostegno.

Il Direttore Generale

*Maria Assunta Palermo*

MARIA ASSUNTA  
PALERMO  
MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE  
E DEL MERITO  
10.09.2026  
15:36:24  
GMT+02:00

